

Legge regionale 17 febbraio 2006, n. 5

Disciplina del gruppo misto di cui all' articolo 16 , comma 3, dello Statuto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale) ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 (Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni) e abrogazione della legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58

(Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 27.02.2006)

INDICE

Art. 01 - Finalità

Art. 02 - Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 26/2000

Art. 03 - Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 60/2000

Art. 04 - Modifica del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 26/2000

Art. 05 - Modifica del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 60/2000

Art. 06 - Abrogazione della l.r. 58/2005

Art. 07 - Norma finanziaria

Art. 08 - Entrata in vigore

*Art. 01**Finalità*

1. La presente legge disciplina gli effetti della costituzione del gruppo misto di cui all' articolo 16 , comma 3, dello Statuto.
2. La dizione "gruppo misto" non può essere variata o integrata con alcuna altra dizione né con riferimenti ad eventuali componenti politiche interne al gruppo stesso.

*Art. 02**Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 26/2000*

omissis (1)

*Art. 03**Inserimento dell'articolo 3 bis nella l.r. 60/2000*

omissis (2)

*Art. 04**Modifica del comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 26/2000*

omissis (1)

*Art. 05**Modifica del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 60/2000*

omissis (2)

*Art. 06**Abrogazione della l.r. 58/2005*

1. La legge regionale 14 ottobre 2005, n. 58 (Disposizioni sul gruppo misto. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 "Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale" ed alla legge regionale 11 luglio 2000, n. 60 "Nuova disciplina sull'assegnazione ai gruppi consiliari dei mezzi necessari per lo svolgimento delle loro funzioni") è abrogata.

*Art. 07**Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio previsti al capitolo 300 "Contributi per il funzionamento dei gruppi consiliari" del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio 2006. Per gli anni successivi si farà fronte con gli stanziamenti previsti nella legge di bilancio.

*Art. 08**Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note

1. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 17 marzo 2000, n. 26 .
2. Il testo dell'articolo è riportato in modifica alla l.r. 11 luglio 2000, n. 60 .